




Istituto Comprensivo Statale "Sandro Onofri"
Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma
www.icsonofri.edu.it

Alle famiglie degli alunni dell'IC Sandro Onofri
p.c. Al personale della scuola
Al DSGA
Agli Atti

Roma, 29 marzo 2022



Circolare n.37/A.S. 2021-2022
Oggetto: Presenza cani nel cortile della scuola

Poiché sono accaduti negli ultimi giorni alcuni episodi incresciosi dovuti alla presenza di cani nel cortile dei vari Plessi dell'IC Sandro Onofri, è necessario chiarire bene la normativa in merito. Analizziamo la legge (i recenti episodi mi hanno costretto a riprenderla in mano e, come sicuramente saprete, la realtà non è mai bianca o nera, ma ricca di sfumature).

Il **Regolamento di Polizia Veterinaria** (DPR 320/54, art. 83, lettera d) - mai abrogato dal 1954, quindi in vigore –, peraltro ripreso dal **Regolamento Comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma**, art. 32, comma 2, dice che i cani possono entrare nei luoghi pubblici, ma al guinzaglio e con la museruola (*"I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno"*). La Scuola è un luogo pubblico, quindi i cani possono entrare nel cancello della scuola **al guinzaglio e con la museruola**.

Esiste poi un'ulteriore variante, cioè il **Codice di comportamento dei proprietari dei cani nei luoghi aperti, giardini, parchi e aree pubbliche** che, all'art. 30, comma 3, recita *"E' vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini"*, (quindi i cani non possono accedere entro i 100 m. dai cortili attrezzati di Via Greve e del Plesso Capponi).

Esiste inoltre una legge che impone a chiunque porti a spasso un cane di raccogliergli le eventuali deiezioni (Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, che all'Art.1, comma 1 dice che *"Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso"* e, all'Art. 1 comma 4, aggiunge che *"E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse"*.

Questa è la norma, che invito tutti a rispettare. Il resto è senso civico e buona educazione, a cui – sono certa – tutti sapranno attenersi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)